

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dall'avvocato [RICORRENTE] del Foro di Ravenna, nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], con studio legale in [OMISSIS], PEC [OMISSIS], elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Roma, via [OMISSIS], presso lo studio dell'Avv. [OMISSIS], PEC [OMISSIS], difeso in proprio, avverso la sentenza n. 68/2018 R.D. emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto della Corte d'Appello di Bologna, Sezione n. 6, in data 22 novembre 2021, depositata il 18 gennaio 2022 e notificata all'interessato il 10 febbraio 2022, con la quale è stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di anni uno.

il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Leonardo Arnau svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, la rimodulazione della sanzione inflitta;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di intervenuta prescrizione;

FATTO

L'avvocato [RICORRENTE] del Foro di Ravenna è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere dei fatti, rilevanti sul piano deontologico, di cui al seguente capo di incolpazione:

"Quanto al proc. n. 233/2020: per avere, in violazione dei precetti di cui all'artt. 9, c. 1 NCD, nella sua qualità di difensore di fiducia del detenuto [AAA], consegnato al medesimo detenuto nel corso di un colloquio con lo stesso avvenuto in data 25/3/2017 presso la Casa Circondariale di Piacenza un plico (busta chiusa) asseritamente contenente una missiva, oltre che certamente una banconota da euro 50; plico consegnatogli dall'anziano padre, che lo stesso aveva incontrato la sera precedente presso l'abitazione di quest'ultimo. E ciò senza porsi il problema di cosa potesse effettivamente contenere tale plico, né porsi il problema della opportunità di consegna della busta all'Ufficio Matricola come è, quantomeno, buona regola di prudenza e correttezza nei confronti dell'istituzione carceraria, oltre che sintomo di indipendenza rispetto alle esigenze dei detenuti e dei loro familiari;

Quanto al proc. n. 234/2020: per avere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, c. 2 NCD commesso il reato di cui agli artt. 81 cpv e 314 C.P., contestato nel procedimento penale n. [OMISSIS]/2016 RGNR Mod. 21 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna: perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale amministratore di sostegno a tempo indeterminato di [BBB] - giusto provvedimento nr. [OMISSIS]/12 RG della Volontaria Giurisdizione emesso dal Tribunale di Ravenna in data 21.1.2013 - e, quindi, di Pubblico Ufficiale, avendo, per ragione del suo ufficio, la disponibilità ad operare sul conto corrente nr. 1269, intestato al [BBB], acceso presso la Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna, filiale di Villanova di Bagnacavallo, si appropriava della somma complessiva di € 20.850,00 che veniva prelevata dal detto conto in contanti a più riprese dal 21.3.2014 al 29.8.2014 senza fornire alcuna giustificazione né presentare, sebbene richiesto dal Giudice competente, alcun rendiconto. In Lugo (RA) dal 21.3.2014 al 29.8.2014".

Il presente procedimento prende le mosse da due segnalazioni, pervenute nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE], ad opera della dott.ssa [CCC], direttore della Casa circondariale di Piacenza e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna.

Il CDD di Bologna deliberava la riunione dei procedimenti e citato a giudizio l'incolpato a cui veniva notificato il sopra richiamato capo di incolpazione lo riteneva responsabile delle violazioni contestate e applicava nei suoi confronti la sospensione dall'esercizio della professione forense per anni uno.

Rilevava in particolare che, in base alle regole vigenti negli istituti di pena, ai detenuti non risulta consentito l'uso diretto di denaro contante, e riteneva provato che l'avv. [RICORRENTE] avesse consegnato al detenuto [AAA] una busta chiusa, contenente una banconota da €. 50,00, che aveva ricevuto la sera prima dal padre di questi; il detenuto, infine, rientrava nella sezione di appartenenza con la banconota in mano. Venivano ritenute irrilevanti le circostanze addotte dall'incolpato a giustificazione del proprio comportamento (lontananza della casa di detenzione dall'abitazione del genitore del detenuto; aver tastato la busta, per verificare che non ci fosse nulla di spessore; aver riferito al detenuto di non aprire la busta e consegnarla all'agente preposto). Il CDD rileva che l'incolpato non si era posto il problema dell'effettivo contenuto della busta, né aveva valutato l'opportunità di consegna all'Ufficio Matricola, come opportuna prudenza e correttezza nei confronti dell'istituzione carceraria imponevano.

Con riferimento al secondo procedimento sopra richiamato, riteneva provata l'avvenuta appropriazione, ad opera del professionista, della somma complessiva di €. 20.850,00 dal conto corrente intestato a [BBB], di cui era stato nominato amministratore di sostegno, condotta per cui era stato rinviato a giudizio per il reato di peculato continuato, conclusosi con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (anni 1 e mesi 4 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante del risarcimento del danno, con concessione della sospensione condizionale). Il CDD sottolineava come l'incolpato non avesse mai presentato un rendiconto, né giustificato i prelievi e considerava irrilevanti e sformite di prova le difese svolte (asserita attività professionale svolta, peraltro non consentita per incompatibilità con il ruolo di amministratore di sostegno, e presunti rendiconti presentati).

L'avv. [RICORRENTE], in proprio, propone impugnazione avverso la decisione del CDD di Bologna e chiede al CNF di deliberare il proscioglimento per non esservi luogo a procedimento disciplinare ovvero, in subordine, di rideterminare la sanzione inflitta, mitigandola con altra di minore gravità, ovvero quantificandone la durata in misura prossima al limite edittale.

L'avv. [RICORRENTE] propone ricorso per i seguenti motivi: 1) «della insussistenza, particolare tenuità dell'addebito, di cui al capo di incolpazione relativamente al proc. n. 233/2020»: riferisce che la lettera consegnata al detenuto non appariva contenere altro che una missiva e che si raccomandò, comunque, con il cliente di consegnare la busta come

ricevuta al capoposto affinché l'aprisesse e ne verificasse il contenuto, così come avvenuto (il detenuto rientrava nella sezione di appartenenza con banconota spillata al carteggio giudiziario, e non con la banconota in mano); 2) relativamente al capo di incolpazione di cui al procedimento n. 234/2020: il CDD non ha tenuto conto del risarcimento integrale del danno e delle spese legali spettanti all'ex amministrato, cui seguiva la revoca della costituzione di parte civile esercitata in sede penale. Evidenziava, ancora, di avere svolto numerose pratiche in favore del proprio amministrato, senza che gli fosse stato riconosciuto alcun compenso, così come emerso nel procedimento penale; 3) si duole della eccessività della sanzione disciplinare irrogata e della carenza di motivazione circa la scelta della tipologia della stessa e della determinazione della sua durata: il CDD non fornisce alcuna motivazione in ordine alla scelta della misura massima della sanzione.

DIRITTO

Tutte le doglianze esplicitate dal ricorrente si risolvono tutte in censure di merito della decisione, di cui viene eccepita l'erroneità ed il carattere ingiusto, in quanto minimizza o pretermette tutti gli elementi di segno favorevole all'incolpato.

Con riferimento alla *prima contestazione*, riferisce il ricorrente che la missiva consegnatagli dal padre del detenuto, ce all'epoca assisteva, non risultava al tatto contenere elementi di spessore, per cui aveva ritenuto trattarsi di una semplice lettera, raccomandandosi contestualmente con il cliente di consegnarla al "capo posto", perché ne potesse verificare l'effettivo contenuto. Ritiene, poi, di non aver compiuto alcuna violazione, considerato che il [AAA] non avrebbe potuto comunque utilizzare il denaro contante in carcere e che, in ogni caso, si trattava di condotta di particolare tenuità.

Osserva il Collegio come tali argomentazioni siano suadenti e fondate, tali da consentire una pronuncia di non esservi luogo a provvedimento disciplinare.

Infatti, non può affermarsi con certezza che il contegno dell'avv. [RICORRENTE] abbia violato i precetti di cui all'art. 9, c. 1 NCD.

Come risulta dagli atti, siccome emergenti anche dalla lettura dell'esposto del direttore dell'istituto carcerario di Piacenza, il detenuto [AAA], dopo il colloquio avuto col proprio difensore, si recò immediatamente dal capoposto della Polizia penitenziaria ivi presente, rappresentando di avere con sé la missiva proveniente dal padre di questi, che teneva in mano, come opportunamente consigliatogli da parte del proprio difensore.

Non vi è ragione di dubitare che, qualora l'avv. [RICORRENTE] si fosse realmente avveduto che tale plico contenesse una banconota da 50,00 euro, avrebbe provveduto in proprio al deposito di essa sul conto corrente del carcere (laddove permesso dalla Casa Circondariale di Piacenza), onde consentirne il lecito utilizzo da parte del ristretto ovvero avrebbe

certamente suggerito al padre del medesimo di effettuare un vaglia postale o un bonifico intestato al figlio.

Coglie nel segno, pertanto, l'asserzione del ricorrente secondo cui [AAA] non avrebbe potuto comunque utilizzare il denaro contante in carcere, di tal che non ci sarebbe stata alcuna ragione logica per consegnargli scientemente la banconota.

È alla luce di tale constatazione che va letta la vicenda oggetto di scrutinio disciplinare, anche ai fini della valutazione dell'eventuale sussistenza della *suitas* della condotta contestata che, nel caso che ci occupa, in virtù delle considerazioni che precedono, deve ritenersi come non configurabile.

Ne consegue che il motivo di ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata dichiararsi il proscioglimento del ricorrente ed il non esservi luogo a provvedimento disciplinare, con riferimento al capo di incolpazione *sub* 1) della rubrica, relativo al procedimento disciplinare n. 233/2020 R.G.

Con riferimento alla *seconda contestazione*, il ricorrente lamenta che il Giudice di *prime cure* non abbia tenuto conto di quanto emerso nel procedimento penale e, segnatamente, dell'avvenuta integrale restituzione della somma sottratta, nonché delle spese legali spettanti all'ex amministrato, così come della circostanza che aveva svolto numerose pratiche in favore del sig. [BBB], senza che gli fosse riconosciuto alcun compenso.

Viene censurata, infine, l'eccessività della sanzione, unitamente ad un difetto di motivazione in ordine alla scelta della sua tipologia e durata, peraltro considerevole ed eccessiva.

Giova rammentare che, con riferimento alle censure di merito, secondo giurisprudenza costante, il CNF, quale giudice di legittimità e di merito, in sede di appello, può apportare alla decisione le integrazioni che ritiene necessarie, sopperendo così ad una motivazione inadeguata ed incompleta, anche riesaminando le circostanze che hanno condotto il primo Giudice a ritenere l'odierno ricorrente responsabile delle violazioni contestate (Cass. SS.UU. 15122/13; CNF 186/17).

Anche in sede disciplinare, peraltro, opera il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, quando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento (Cass. SS.UU. 961/17; CNF 57/17).

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, va poi richiamata la costante giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale Forense, che ritiene sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare, la *suitas* della condotta, come volontà consapevole dell'atto che si compie; non è necessario, infatti, un dolo generico ovvero specifico, ma sufficiente la

volontarietà con la quale l'atto deontologicamente rilevante è stato compiuto ovvero omesso (cfr., da ultimo, CNF 242/2022).

L'illecito contestato, peraltro, non può essere scriminato neppure dalla buona fede, elemento del quale si può tenere conto esclusivamente ai fini della determinazione-quantificazione della sanzione (cfr. CNF, sent. n. 269/2022); la giurisprudenza precisa, inoltre, proprio in relazione a fattispecie analoga, che la "dimenticanza" non può costituire esimente *"L'illecito disciplinare non è scriminato dall'asserita buona fede, giacché per l'imputabilità dell'infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell'incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione"* Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 243 del 29 dicembre 2021.

Nella fattispecie in esame, il Giudice della disciplina ha fatto buon governo dei criteri anzidetti, addivenendo ad una decisione di merito coerente con le emergenze probatorie ed esente da vizi o contraddizioni logiche o motivazionali, neppure relativamente alla individuazione della tipologia di sanzione da applicarsi.

Con riferimento a tale doglianza va ribadita la sussistenza della piena prova dell'avvenuta appropriazione, con prelievi in contanti, ad opera del professionista, della somma complessiva di €. 20.850,00 dal conto corrente intestato a [BBB], di cui era stato nominato amministratore di sostegno, condotta per la quale il ricorrente è stato rinviato a giudizio per il reato di peculato continuato, e che ha definito con sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. c.p.p. (nella misura di anni 1 e mesi 4 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante del risarcimento del danno, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena).

Infatti, l'incolpato non ha mai presentato un rendiconto, né giustificato i prelievi in contanti, mentre sono da considerarsi del tutto inconferenti e sfornite di qualsivoglia supporto probatorio le difese svolte, finalizzate a valorizzare lo svolgimento di una asserita (e non dimostrata) attività professionale prestata in favore di [BBB], in ogni caso vietata per incompatibilità con il ruolo di amministratore di sostegno.

C'è da aggiungere che il ricorrente non solo non nega i fatti, ma all'udienza di data 25.11.2023, in sede di discussione, li ha formalmente ammessi.

Osserva il Collegio che, in parziale accoglimento del secondo motivo di ricorso, può darsi luogo ad una rideterminazione in misura più lieve della sanzione inflitta.

Invero, l'ammissione degli addebiti intervenuta depone in tal senso.

D'altronde, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, *"La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della*

complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell'espletamento dell'attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell'incolpato" (cfr. Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 27 agosto 2018, n. 96).

Ed ancora *"L'ammissione della propria responsabilità da parte dell'incolpato può essere valorizzata nell'ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per converso, l'incolpato non mostri alcuna resipiscenza (Nel caso di specie, l'avvocato si appropriava di ingenti somme spettanti al cliente, che si dichiarava disponibile a restituire solo a seguito di una sentenza penale di condanna nonché di una sentenza civile che dichiarava inefficaci le donazioni di dette somme a favore di propri familiari al fine di sottrarle al creditore)"* (v. Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 199 del 5 novembre 2021). In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 30 settembre 2022.

Analogamente, per tale principio, si veda Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 23 settembre 2022, in base alla quale *"La sanzione irrogata dal Consiglio territoriale ben può essere ridotta nella misura qualora l'incolpato dimostri pentimento e consapevolezza del proprio errore, ovvero il suo comportamento successivo al fatto indichi un riallineamento alla correttezza della condotta (Nel caso di specie, l'incolpato aveva confessato l'addebito)"*.

In altri termini, la piena ammissione degli addebiti, il contegno processuale serbato in sede penale (con accesso al rito contratto della applicazione della pena) e giurisdizionale, l'intervenuto integrale risarcimento del danno alla parte civile e la corresponsione delle spese legali sostenute da [BBB], cui è conseguita anche la revoca della costituzione di parte civile, depongono quali elementi ed indici qualificanti una seria resipiscenza ed un altrettanto riscontrato riallineamento alla correttezza della condotta da parte dell'incolpato che, ad avviso del Collegio, consentono di ridurre la sanzione inflitta in quella aggravata, ma contenuta nel minimo, della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi due.

P. Q. M.

visti gli artt. 50 e 54 e segg. del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, l'art. 59 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 e l'art. 33, comma 3 del Reg. CNF 21 febbraio 2014, n. 2,;

Il Consiglio Nazionale Forense in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara non esservi luogo a provvedimento disciplinare, con riferimento al capo di incolpazione *sub* 1) della

rubrica, relativo al procedimento disciplinare n. 233/2020 R.G.; con riferimento al capo di incolpazione *sub* 2) della rubrica, relativo al procedimento disciplinare n. 234/2020 R.G., riduce la sanzione inflitta all'avv. [RICORRENTE] nella sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi due.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2023.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 18 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà